

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n./2025 R.G. proposto da

A.A., B.B., C.C., rappresentati e difesi dall'avvocato ...giusta procura speciale in atti

-ricorrenti-

contro

Avvocato D.D., n.q. di curatore speciale della minore E.E.,

rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.

-controricorrente-

nonché contro

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, Procuratore Generale della Corte di cassazione

-intimati-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Salerno n. 1345/2025 depositato il 31/05/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Laura Scalia.

Svolgimento del processo

1.– B.B., C.C. e A.A., rispettivamente madre e nonna materna, le prime due, della minore E.E., e compagno della seconda, A.A., ricorrono con tre motivi per la cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Salerno ne aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni aveva a sua volta dichiarato la madre decaduta dalle responsabilità

genitoriale, con revoca dell'affidamento della minore alla nonna e al suo compagno, conferma del collocamento presso la comunità in cui la minore già si trovava in regime di semiresidenzialità, affido ai Servizi Sociali competenti per territorio, in attesa di un affido etero familiare, altresì provvedendo a nominare un tutore provvisorio, individuato nel curatore speciale, con interruzione dei rapporti e contatti tra minore, madre e nonna materna.

La Corte d'Appello rimarcava l'iniziale affido, nel tempo reiterato e protratto, da parte della madre, in situazione di difficoltà, della figlia minore ad una "coppia di estranei", l'intervenuto arresto della

reclamante per furto, e la sua sottoposizione all'obbligo di firma, e l'affido disposto dal Tribunale per i minorenni alla coppia già individuata dalla prima che, dal suo canto, aveva dichiarato di non volere entrare nella struttura individuata e di non voler riprendere con sé la figlia.

Dopo una recuperata stabilità affettiva, la minore faceva rientro presso l'abitazione della madre per poi essere collocata, nell'intervenuta repentina rottura della relazione con il suo compagno dell'epoca, dapprima ad horas presso la nonna e il compagno, nell'impossibilità di far ricorso ad una comunità presso la quale veniva solo successivamente collocata, pure nell'intervenuto rigetto di una richiesta di affido in favore di un insegnante svolta dalla genitrice.

Ancora un nuovo collocamento presso la nonna non dava esito positivo e la minore veniva stabilita in comunità.

Nel descritto contesto la Corte di merito valorizzava che nonostante il sostegno disposto dal Tribunale per i minorenni "le condotte di maternage concretamente poste in essere" dalla reclamante si fossero rivelate pregiudizievoli per la minore e insuscettibili di condurre ad un recupero della responsabilità genitoriale in tempi compatibili con una crescita psico-fisica adeguata della figlia.

Previa rilettura delle vicende di affido della piccola E.E., la Corte d'Appello sottolineava poi le disabilità cognitive, lievi, della minore, il suo deficit di attenzione e comprensione, comunque migliorati all'esito della sua permanenza in comunità, e le difficoltà sul fronte relazionale, per lo stile impulsivo e poco controllato nella gestione dello stress della piccola e la superficialità e incongruità realistica della sua progettualità, richiamando, altresì, i disturbi dell'umore reattivo di cui soffriva la madre, di cui pure i giudici del reclamo ricordavano una più risalente decadenza in cui ella era già incorsa per ragioni analoghe, con provvedimento del Tribunale per i minorenni, rispetto ad altro figlio, avuto in precedenza.

Nella pure rilevata assenza di un forte legame della figlia con la madre, autoreferenziale in occasione degli incontri con la minore, la Corte territoriale confermava il provvedimento reclamato.

2.– Resiste con controricorso il curatore speciale della minore.

3.– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.– Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 330 cod. civ.

La Appello di Salerno avrebbe commesso un grave errore nell'applicazione della disposizione indicata, pronunciando la decadenza dalla responsabilità genitoriale di B.B. in totale assenza dei presupposti normativamente richiesti e con motivazione del tutto inadeguata e

contraddittoria rispetto agli elementi probatori acquisiti nel procedimento. I ricorrenti ricordano che la misura impugnata integra una extrema ratio nella giurisprudenza di legittimità, che vale in caso di condotte attuali e gravemente lesive dell'interesse del minore, nell'accertata impossibilità di fare ricorso a misure meno drastiche per il recupero della capacità genitoriale e nella concreta ed effettiva prognosi della stessa.

La ricorrente aveva dimostrato disponibilità e collaborazione rispetto all'operato dei Servizi Sociali e la Corte di merito aveva travisato i contenuti della relazione del DSM dell'ASL di Salerno del 26 ottobre 2023, che avrebbe chiaramente attestato che la ricorrente, curata nella persona, lucida e collaborativa, non avrebbe presentato "turbe psicotiche di tipo delirante od allucinatorio".

La contestata reiterazione di condotte abbandoniche della figlia, con necessità per il Tribunale per i minorenni di adottare finanche provvedimenti ad horas, sarebbe stata scrutinata e motivata in relazione al giudizio di inadeguatezza genitoriale alla fine formulato dalla Corte territoriale e non per circostanze contingenti, come in effetti avvenuto.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione impugnata e sollecita a questa Corte una inammissibile rivisitazione del merito della vicenda in esame.

La Corte di appello ha scrutinato adeguatamente per un giudizio che non si espone al sindacato di legittimità, lo stato di salute psichica della madre, per conclusioni raggiunte in forza dei più recenti accertamenti, e ha rimarcato della minore la deficitaria cornice dell'assetto intellettuale ed emotivo-relazionale – con richiamo alle relazioni del DSM dell'Asl di Salerno del 20 ottobre 2023, del 4 gennaio 2024 e del 5 ottobre 2024 e alla relazione dell'Asl di Salerno a seguito della visita del 23 gennaio 2024 – che ha ricondotto, in punto di eziologia, alle plurime condotte abbandoniche della madre per una decisione che si sfugge alla dedotta violazione di legge.

I giudici di appello hanno altresì rilevato il miglioramento delle condizioni della bambina in seguito alla sua collocazione in comunità, evidenziando la mancanza di un forte legame con la madre e nella ricorrente, il prodursi, alla presenza della figlia, di un atteggiamento autoreferenziale, diretto a dimostrare di essere una buona madre, in un contesto fattuale la cui convergente ricostruzione non lascia spazio alla violazione dedotta per erronea sussunzione del fatto alla fattispecie legale.

2.– Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 2 e 30 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. p.c. e la violazione del principio di proporzionalità.

La Corte d'Appello avrebbe violato principi fondamentali di rango costituzionale e convenzionale, disponendo l'interruzione totale dei rapporti tra madre e figlia senza la necessaria "motivazione rafforzata" richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di questa Suprema Corte.

Non sarebbe stata considerata l'effettiva pericolosità dei contatti in ambiente controllato e la possibilità di modalità di incontro protette nell'interesse della minore al mantenimento del legame materno.

Il motivo è inammissibile perché generico.

La Corte d'Appello di Salerno ha valutato lo stato psico-attitudinale della madre e gli aspetti psico-personologici nonché la capacità della famiglia di origine nella graduazione della misura all'interno di una indagine durata più anni, nel decisivo rilievo dell'assenza dei rapporti tra genitrice e figlia e del miglioramento delle condizioni della minore dopo il collocamento presso la struttura di accoglienza (v. in termini, Cass., Sez. 1, 29 marzo 2011, n. 7115), nella pure vagliata reiterazione, nel tempo, delle condotte materne, evidenze rispetto alle quali le deduzioni contenute in ricorso sollecitano un nuovo inammissibile esame del merito per alternativa lettura delle risultanze di lite. Il ruolo della nonna materna è poi congruamente definito nella sua relazione con la nipote che discontinua nel suo riproporsi nel tempo è stata debitamente intesa come incapace di operare in vantaggio della minore nel suo ruolo di fondante di stabili e costruttive relazioni affettive.

3.– Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l'illegittimità della valutazione negativa di affidamento intrafamiliare alla nonna per violazione dell'art. 4 legge adozioni, meglio rispondendo all'interesse del minore l'affido intra-familiare.

Anche questo motivo è inammissibile perché non dialoga in modo concludente con il provvedimento impugnato e segnala violazioni di principio che non si attagliano alla scrutinata fattispecie per gli accertamenti, in concreto, svolti, contrassegnati da relazioni segnate da cicliche temporaneità, mai definitivamente risolte e in pregiudizio dell'equilibrio della minore.

4.– Il ricorso è in via conclusiva inammissibile e le spese, secondo soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, che quantifica in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Si dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2026.